

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

Il consiglio di classe procede ad attribuire il voto di condotta, secondo gli indicatori seguenti:

1. frequenza
2. impegno
3. rispetto della persona
4. rispetto delle norme di sicurezza e del regolamento
5. rispetto dei beni pubblici e privati
6. Capacità di agire nel rispetto degli accordi previsti dal Patto Formativo della formazione scuola-lavoro.

Ai sensi del DPR 22.06.2009 n.122 e ss.mm.ii.

art 7 comma 2 “La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio periodico, nonché in sede di scrutinio finale con conseguente non ammissione alla classe successiva, è deliberata dal consiglio di classe nei confronti della studentessa o dello studente cui sia stata irrogata, nel medesimo anno scolastico, in relazione alla violazione dei doveri di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249](#), una sanzione disciplinare ai sensi dell'articolo 4 del medesimo decreto, per aver commesso reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana o arrechino pericoli per l'incolumità altrui o per aver posto in essere comportamenti che configurino mancanze disciplinari gravi e reiterate, anche con riferimento alle violazioni previste dai regolamenti delle istituzioni scolastiche, o per aver commesso atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico e degli studenti”.

Ai sensi del DPR 22.06.2009 n.122 e ss.mm.ii. art 7 comma 2 bis “L'attribuzione di un voto di comportamento inferiore a sei decimi nella valutazione periodica comporta il coinvolgimento della studentessa e dello studente in attività di approfondimento in materia di cittadinanza attiva e solidale, finalizzate alla comprensione delle ragioni e delle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il voto assegnato”.

Ai sensi del DPR 22.06.2009 n.122 e ss.mm.ii. art 7 comma 2 ter “per le studentesse e gli studenti che hanno riportato un voto di comportamento pari a sei decimi, il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, sospende il giudizio senza riportare immediatamente un giudizio di ammissione alla classe successiva, assegnando la predisposizione di un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale, da sviluppare su tematiche connesse alle ragioni che hanno determinato il voto di comportamento attribuito. La mancata presentazione dell'elaborato prima della integrazione dello scrutinio finale da parte del consiglio di classe, ovvero l'esito non positivo comporta la non ammissione delle studentesse e degli studenti alla classe successiva”.

AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO:

Modifiche all'art.13 comma 2, lettera D, D.lgs. 62/2017 d) [...]

((Nel caso di valutazione del comportamento pari a sei decimi, il consiglio di classe assegna un elaborato

critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare in sede di colloquio dell'esame conclusivo del secondo ciclo))

[...]

((Nel caso di valutazione del comportamento inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del percorso di studi))